ISSN 0378-701 X

Gazzetta ufficiale

C 254

31° anno 30 settembre 1988

delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

1

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
88/C 254/01	ECU	. 1
88/C 254/02	Comunicazione della Commissione relativa ad una richiesta di offerte per un'in dagine da effettuarsi presso i docenti	
88/C 254/03	Comunicazione C(88) 1728 della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del Regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio del 14 novembre 1983), . 3
	II Atti preparatori	
	Commissione	
88/C 254/04	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/93/CEE concernen te le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organism nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali	ni
88/C 254/05	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante applicazione, in Spagna dell'importo integrale del premio al mantenimento delle mandrie di vacche nutrio	
88/C 254/06	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica l'elenco degli Stati cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 429/87	
88/C 254/07	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica l'articolo 4 del regola mento (CEE) n. 428/87 del Consiglio	
88/C 254/08	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 80/779/CEE relativa a valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le partice le in sospensione	l-

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Ι

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (1)

29 settembre 1988

(88/C 254/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussem-	10.1000	Peseta spagnola	137,251
burghese convertibile	43,4932	Scudo portoghese	170,506
Franco belga e lussem- burghese finanziario	44,0005	Dollaro USA	1,10277
Marco tedesco	2,07552	Franco svizzero	1,75616
Fiorino olandese	•	Corona svedese	7,10901
	2,33931	Corona norvegese	7,64605
Sterlina inglese	0,654851	Dollaro canadese	1,34240
Corona danese	7,96365	Scellino austriaco	14,5985
Franco francese	7,06434	Marco finlandese	4,89630
Lira italiana	1546,63	Yen giapponese	148,047
Sterlina irlandese	0,773765	Dollaro australiano	1,40803
Dracma greca	168,194	Dollaro neozelandese	1,78876

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980,

pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980,

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1). Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del

Comunicazione della Commissione relativa ad una richiesta di offerte per un'indagine da effettuarsi presso i docenti

(88/C 254/02)

1. Nel quadro del programma «L'Europa contro il cancro» (1), la Commissione delle Comunità europee si propone di far condurre, in gennaio e ai primi di febbraio 1989, nei dodici paesi membri un'indagine per campione presso i docenti del primo e secondo grado.

L'indagine verrà effettuata mediante un questionario sottoposto oralmente ad un campione rappresentativo della professione per ogni paese. I campioni saranno appositamente prescelti (è quindi esclusa l'utilizzazione di panels).

- 1.1. Il questionario, da redigere nella(e) lingua(e) di ciascun paese, verterà sulla prevenzione del cancro, in particolare sulla conoscenza del codice europeo contro il cancro e sulla valutazione di tale codice. Esso comprenderà una ventina di serie di domande; ciascuna serie sarà considerata come una colonna. Il questionario richiederà l'impiego di almeno una «tessera d'intervista», escludendo così le interviste per telefono.
- 1.2. Il campione coprirà per ciascun paese gli istituti d'istruzione pubblici e privati del primo grado e dei due cicli del secondo grado, secondo la classificazione internazionale tipo dell'istruzione; per gli allievi ciò corrisponde all'incirca alla fascia d'età della scuola dell'obbligo. Gli istituti saranno selezionati secondo criteri di rappresentatività e con metodi di selezione che le imprese partecipanti all'offerta dovranno descrivere e motivare in maniera circostanziata nella loro risposta alla presente richiesta di offerte.

Per ciascun istituto selezionato, si suggerisce di scegliere i docenti da intervistare — 240 per paese (60 per il Lussemburgo) — secondo una ripartizione a livello nazionale, in tre terzi: uno per il primo grado e uno per ciascuno dei due cicli del secondo grado.

Se il docente è il solo responsabile dell'istruzione degli alunni, situazione probabilmente generale nel primo grado, sarà inserito nel campione. Negli istituti nei quali l'insegnamento alla stessa classe di allievi è impartito da più docenti, suddivisi per materia, si suggerisce di selezionare i docenti che tenuto conto dell'oggetto dell'indagine, possono avere sugli allievi un'influenza più diretta, in funzione della materia insegnata: igiene, biologia, educazione civica, morale o religiosa, educazione fisica, ecc. Tale elenco è solo indicativo: saranno esaminati e valutati tutti i suggerimenti presentati dai partecipanti.

(¹) GU n. C 184 del 23. 7. 1986 e GU n. C 50 del 26. 2. 1987.

2. Condizioni del contratto

La Commissione si propone di stipulare un contratto con un'impresa, o con un gruppo di imprese, cui verrà affidata la concezione generale dell'indagine, l'elaborazione ed il controllo del questionario nelle lingue dei paesi membri, il coordinamento internazionale delle interviste, la presentazione dei risultati (per la Comunità europea dei Dodici e separatamente per ciascun paese), le analisi e l'elaborazione della relazione generale.

Ogni impresa partecipante all'indagine, in particolare quella preposta al coordinamento internazionale, dovrà essere molto nota ed avere un'esperienza pratica di indagini internazionali. La notorietà delle imprese sarà valutata in base alla loro adesione alla «European Society for Opinion and Marketing Research» (ESOMAR).

La Commissione preferirebbe un'indagine ad hoc, vale a dire un'indagine che non comprenda altri clienti. Se così non fosse, la Commissione chiede di essere informata, prima di impegnarsi contrattualmente, dell'eventuale presenza di altri clienti nella medesima indagine e della natura dei quesiti eventualmente posti per conto di tali clienti.

Responsabile dell'esecuzione dei lavori sarà una sola impresa. Nella presentazione dell'offerta questa dovrà comunicare la natura dei vincoli giuridici o di altro tipo che la legano alle altre imprese partecipanti, nonché l'anzianità della loro collaborazione nelle indagini internazionali.

3. Termine di esecuzione

Presentazione, entro il 15 marzo 1989, dei risultati grezzi.

Presentazione, entro il 15 aprile 1989, di un progetto particolareggiato di relazione, contenente:

- a) una breve descrizione delle caratteristiche dei sistemi e metodi di educazione sanitaria in vigore nei dodici Stati membri, nonché dei metodi di campionatura utilizzati per l'indagine;
- b) una presentazione comparata dei risultati e un commento in merito alle principali analogie e diversità nazionali (entro i limiti imposti dalla dimensione dei campioni nazionali).

Presentazione, entro fine aprile 1989, di un riassunto circostanziato di circa dieci pagine, presentato nelle nove lingue della Comunità, che possa essere utilizzato indipendentemente dalla relazione e che tenga conto delle osservazioni formulate dai servizi della Commissione europea sul progetto di relazione.

Presentazione, entro il 10 maggio 1989, della relazione finale in lingua francese ed inglese.

4. Presentazione delle offerte

Le imprese che intendono partecipare a questo bando sono invitate ad inviare la loro proposta circostanziata e corredata di una scheda finanziaria al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee Direzione generale «Occupazione, affari sociali ed istruzione» All'attenzione della sig.ra Patricia O'Connor (GUIM 2/4) Rue de la Loi, 200 B-1049 Bruxelles.

Le proposte vanno inviate per posta, a mezzo raccomandata. La spedizione dovrà essere effettuata al più tardi il 19 ottobre 1988; ne farà fede il timbro postale.

La spedizione va effettuata in doppia busta chiusa. La busta interna recherà, oltre all'indicazione del servizio destinatario, la seguente menzione:

«Non deve essere aperta dal servizio postale interno».

Non sono ammesse le buste autoadesive che possono essere aperte e richiuse senza lasciare traccia della manomissione.

La proposta deve essere redatta in tre copie.

I prezzi vanno indicati in ECU.

Le offerte possono essere redatte in qualsiasi lingua ufficiale della Comunità.

Le offerte devono essere corredate di un riassunto di circa 150 parole. È gradita la traduzione in francese o inglese dell'offerta, o quantomeno del riassunto.

I candidati dovranno allegare alla loro offerta qualsiasi documento che permetta di valutare la loro capacità finanziaria ed economica ad intraprendere lavori di questo tipo, nonché una descrizione delle apparecchiature di cui dispone l'impresa preposta al coordinamento, dei servizi che possono essere forniti e dalle referenze per lavori analoghi già effettuati.

Le imprese verranno selezionate secondo criteri economici e tecnici stabiliti dalla Commissione.

I partecipanti saranno informati del seguito dato alla loro offerta.

Non sarà risposto a nessuna domanda di informazioni supplementari che non sia trasmessa all'indirizzo sopraindicato entro il 7 ottobre 1988 a mezzo telecopiatrice (322 236 23 93).

Comunicazione C(88) 1728 della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio del 14 novembre 1983

(88/C 254/03)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario (¹), la Commissione ha deciso con effetto a partire dal 27 settembre 1988 le seguenti modifiche al regime d'importazione applicato in Portogallo nei confronti della Cecoslovacchia e dell'URSS.

Apertura, a carattere eccezionale, per il 1988, di contingenti supplementari per l'importazione di:

 Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa (Codice NC 8703)

Cecoslovacchia: 250 unità

URSS: 250 unità

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

COM(88) 460 def.

(Presentata dalla Commissione il 14 settembre 1988)

(88/C 254/04)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la direttiva 77/93/CEE del Consiglio (¹), modificata da ultimo dalla direttiva 88/272/CEE della Commissione (²), ha istituito misure protettive contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; che la difesa dei vegetali contro sostanze e organismi è indispensabile per l'incremento della produttività dell'agricoltura, incremento che rientra tra la finalità della politica agricola comune;

considerando che le sementi non sono comprese tra i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci, elencati nell'allegato V della direttiva 77/93/CEE, che debbono essere sottoposti a ispezione fitosanitaria nel paese di origine o nel paese speditore prima che ne sia permesso l'ingresso in qualsiasi Stato membro;

considerando, tuttavia, che, per quanto riguarda le sementi, le misure volte a garantire il rispetto della norma che ne prevede l'ispezione ufficiale per accertare la loro conformità ai requisiti particolari elencati nell'allegato IV, parte A della direttiva 77/93/CEE, debbono essere stabilite a livello comunitario; considerando che, successivamente alla sua adozione, sono stati introdotti nella direttiva 77/93/CEE, mediante modifica dell'allegato IV, parte B, requisiti particolari per quanto riguarda l'importazione di determinate sementi in alcuni Stati membri; che l'articolo 6, paragrafo 2, prevede che gli Stati membri istituiscano misure di ispezione per accertare l'osservanza delle condizioni previste dagli allegati di tale direttiva; che le misure necessarie per garantire che in occasione dell'introduzione di sementi negli Stati membri siano rispettate le condizioni elencate sia nella parte B che nella parte A dell'allegato IV, debbono essere adottate a livello comunitario; considerando che il periodo fissato per l'adozione delle suddette misure a livello comunitario si è rivelato insufficiente e deve pertanto essere prolungato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 77/93/CEE, i termini «Articolo 6, paragrafo 3» sono sostituiti dai termini «Articolo 6, paragrafo 2, per quanto riguarda le sementi di cui all'allegato IV, parte B, e articolo 6, paragrafo 3» e la data «31 dicembre 1986» è sostituita dalla data «31 dicembre 1990».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 116 del 4. 5. 1988, pag. 19.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante applicazione, in Spagna, dell'importo integrale del premio al mantenimento delle mandrie di vacche nutrici

(COM(88) 445 def.)

(Presentata dalla Commissione il 15 settembre 1988)

(88/C 254/05)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 2,

visto la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, conformemente all'articolo 102 dell'atto di adesione, l'articolo 79 si applica, per quanto concerne la Spagna, al premio al mantenimento delle mandrie di vacche nutrici;

considerando che, a causa delle modifiche intervenute dopo l'adesione nei meccanismi d'intervento per le carni bovine e, di conseguenza, dell'applicazione in Spagna, a decorrere dal 6 aprile 1987, dei prezzi comuni in questo settore, è opportuno applicare anche in questo Stato membro e a decorrere dalla medesima data, l'importo integrale del premio summenzionato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 6 aprile 1987 al 31 dicembre 1988, l'importo del premio al mantenimento delle mandrie di vacche nutrici, applicabile in Spagna, è fissato a 25 ECU per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno della presentazione della domanda.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica l'elenco degli Stati di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 429/87

COM(88) 487 def.

(Presentata dalla Commissione il 16 settembre 1988)

(88/C 254/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 428/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, che instaura un sistema di compensazione dei mancati proventi da esportazione a favore dei paesi meno sviluppati non firmatari della terza convenzione ACP-CEE (1), in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno completare l'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 429/87 del Con-

siglio, del 9 febbraio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 428/87 (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'elenco degli Stati di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 429/87 viene aggiunta la

Repubblica socialista dell'Unione di Birmania

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 3.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 428/87 del Consiglio

COM(88) 487 def.

(Presentata dalla Commissione il 16 settembre 1988)

(88/C 254/07)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, con regolamento n. /88 del Consiglio, del . . . , la Birmania è stata inclusa tra gli Stati che possono beneficiare del sistema di compensazione dei mancati proventi da esportazione a favore dei paesi meno sviluppati non firmatari della terza convenzione ACP-CEE;

considerando che, dato il cospicuo aumento della dotazione del sistema a seguito dell'inclusione della Birmania tra i paesi beneficiari, sarebbe opportuno modificare l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 428/87 del Consiglio (1), lasciando impregiudicata l'applicazione dell'arti-

(1) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 1.

colo 5 dello stesso regolamento relativo alla procedura di bilancio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 428/87 è modificato come segue:

«Lo stanziamento di bilancio ritenuto necessario per instaurare il sistema a norma dell'articolo 1 non dovrebbe superare 65 milioni di ECU per il quinquennio 1987-1991».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 80/779/CEE relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione

COM(88) 436 def.

(Presentata dalla Commissione il 20 settembre 1988)

(88/C 254/08)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia di ambiente predisposti nel 1973 (1), nel 1977 (2), nel 1983 (3) e nel 1987 (4) pongono l'accento

considerando che la direttiva 80/779/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, prevede la possibilità di scelta

tra due metodi di campionamento e di analisi e due in-

sull'armonizzazione delle iniziative volte a tutelare l'ambiente nonché sulla necessità di ridurre le concentrazioni dei principali inquinanti atmosferici a livelli ritenuti ac-

cettabili ai fini della protezione degli ecosistemi sensibili;

considerando che l'articolo 10, paragrafo 4 di detta direttiva prevede l'obbligo di presentare tra il luglio 1987 e il luglio 1988 precise proposte in merito all'applicazione parallela dei due diversi metodi di misurazione e dei relativi valori limite;

siemi di valori limite ad essi associati;

⁽¹⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 30.

considerando che tali proposte devono tener conto dei risultati delle misurazioni parallele di cui all'articolo 10, paragrafo 3, nonché della necessità di evitare disposizioni discriminatorie;

considerando che i risultati delle misurazioni parallele dimostrano che i valori limite specificati nell'allegato I e nell'allegato IV non sono di uguale rigore;

considerando che alcuni degli Stati membri applicano i valori limite dell'allegato I, mentre altri applicano quelli dell'allegato IV;

considerando che ciò induce ad usare metodi di campionamento diversi e tra loro difficilmente confrontabili;

considerando che è essenziale armonizzare i metodi di misurazione e che è quindi opportuno definire, sviluppare e mettere a punto un metodo di riferimento per l'analisi e il campionamento delle particelle in sospensione nell'aria;

considerando che, per quanto riguarda le zone oggetto di deroga, gli Stati membri hanno adottato provvedimenti affinché l'osservanza dei valori limite sia assicurata entro il più breve tempo possibile e comunque anteriormente al 1° aprile 1993;

considerando che detti provvedimenti si basano su l'uno o l'altro dei due metodi di misurazione e sui valori ad essi associati previsti dalla direttiva 80/779/CEE;

considerando che il duplice approccio per la misurazione delle particelle in sospensione nell'aria è fonte di discriminazione tra gli Stati membri;

considerando che la necessità di elaborare proposte che consentano di evitare tale duplicità, senza tuttavia pregiudicare la realizzazione progressiva delle misure adottate dagli Stati membri per l'osservanza dei valori limite, impone una revisione da attuarsi in due fasi successive;

considerando che, nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 3 per gli Stati membri che applicano l'allegato IV, si deve tener conto delle presenti modifiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 80/779/CEE è modificata come segue:

- 1. All'articolo 10 il testo dei paragrafi 3 e 4 è sostituito dal seguente testo:
 - «3. In deroga all'articolo 3 lo Stato membro che decida di valersi delle disposizioni del paragrafo 2 deve:

- informare la Commissione, entro il 1° gennaio 1990, dell'esistenza di zone in cui, a suo giudizio, le concentrazioni di anidride solforosa e di particelle in sospensione nell'aria rischiano di superare, successivamente al 1° gennaio 1990, i valori limite di cui all'allegato IV;
- comunicare alla Commissione, a decorrere dal 1° aprile 1990, i piani per migliorare progressivamente la qualità dell'aria in tali zone. Questi piani, elaborati sulla base di informazioni pertinenti sulla natura, l'origine e l'evoluzione dell'inquinamento, descrivono in particolare le misure già adottate o da adottare e le procedure attuate o da attuare da parte dello Stato membro di cui trattasi. Tali misure e procedure devono avere l'effetto di riportare, in tali zone, le concentrazioni di anidride solforosa e di particelle in sospensione nell'aria quanto prima, e comunque entro e non oltre il 1° aprile 1993, a livelli pari o inferiori ai valori limite indicati nell'allegato IV.
- 4. Al fine di ovviare agli inconvenienti del duplice approccio attualmente previsto dagli allegati I e IV, la Commissione presenterà al Consiglio, entro il 31 dicembre 1992, una proposta recante una revisione generale della presente direttiva tenendo conto dell'esperienza acquisita nel corso degli studi di cui al paragrafo 5, nonché dei risultati delle misurazioni che saranno effettuate con un unico metodo di riferimento per le particelle in sospensione; tale metodo dovrà essere messo a punto dalla Commissione entro il 31 dicembre 1990.

La proposta potrà inoltre contemplare altri aspetti, eventualmente da riconsiderare alla luce delle conoscenze scientifiche e dell'esperienza acquisite durante l'applicazione della presente direttiva».

2. L'allegato IV è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

- 1. Gli Stati membri emanano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° ottobre 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
- 2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

1. La tabella A è sostituita dalla tabella seguente:

«TABELLA A

Valori limite per l'anidride solforosa espressi in $\mu g/m$ ' e valori associati per le particelle in sospensione espressi in $\mu g/m$ '

Periodo considerato	Valore limite per l'anidride solforosa	Valore associato per le particelle in sospensione	
Anno	80 (mediana dei valori medi quoti- diani rilevati durante l'anno)	> 150 (mediana dei valori medi quoti- diani rilevati durante l'anno)	
Anno	120 (mediana dei valori medi quoti- diani rilevati durante l'anno)	≤ 150 (mediana dei valori medi quoti- diani rilevati durante l'anno)	
Inverno (1° ottobre—31 marzo)	130 (mediana dei valori medi quoti- diani rilevati durante l'inverno)	> 200 (mediana dei valori medi quoti- diani rilevati durante l'inverno)	
(1 ottobre—31 marzo)	180 (mediana dei valori medi quoti- diani rilevati durante l'inverno)	≤ 200 (mediana dei valori medi quoti- diani rilevati durante l'inverno)	
Anno (composto di unità di periodi di misura di 24 ore)	250 (¹) (98 percentili di tutti i valori medi quotidianti rilevati durante l'anno)	> 350 (95 percentili di tutti i valori medi quotidiani rilevati durante l'anno)	
	350 (¹) (98 percentili di tutti i valori medi quotidiani rilevati durante l'anno)	≤ 350 (95 percentili di tutti i valori medi quotidiani rilevati durante l'anno)	

⁽¹⁾ Gli Stati membri devono adottare tutte le misure atte ad evitare il superamento di questo valore per più di tre giorni consecutivi. Gli Stati membri devono inoltre cercare di prevenire e ridurre detti superamenti di questo valore».

^{2.} Al punto i), primo trattino, sostituire al testo i seguenti termini:

[«]Il metodo di riferimento dell'allegato III A».